

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2311

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERRIGO**

Modifica all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di regime IVA per l'attività di formazione svolta
da enti pubblici

Presentata il 25 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge collegata alla manovra finanziaria del 1994, attraverso una piccola ma significativa modifica al regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ha introdotto un ingiustificato onere sulle attività di formazione. Sono state penalizzate le scuole e gli istituti che operano con la pubblica amministrazione e che realizzano iniziative di formazione, aggiornamento e specializzazione per i dipendenti pubblici (comuni, regioni, unità sanitarie locali, eccetera).

Da un lato si parla di centralità della formazione per rispondere ai notevoli bisogni di miglioramento del sistema pubblico. Dall'altro, quando si realizzano tali attività, l'imposta IVA sui costi sostenuti dalle scuole per erogare queste prestazioni è indetraibile, con ripercussioni negative

sui bilanci delle strutture formative, spesso enti senza scopo di lucro.

Tutto ciò si verifica da quasi tre anni: i maggiori costi sono pesati sugli istituti formativi o sono stati in parte addebitati agli enti pubblici (che quindi, a parità di risorse stanziare, hanno potuto investire meno in formazione).

Risulta pertanto necessario modificare l'attuale normativa.

L'articolo 14, comma 10, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 ha introdotto dal 1° gennaio 1994 un particolare regime IVA per i contributi relativi ai corsi di formazione.

Stabilisce infatti che « i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di

prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto ».

Il termine « esenzione », in questo contesto, non può tuttavia considerarsi una « agevolazione » quanto una nuova imposizione, tra l'altro un po' surrettizia. In effetti, ciò si traduce in un notevole incremento dei costi, a causa della conseguente perdita di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede, infatti, che qualora il volume d'affari comprenda anche operazioni esenti, l'IVA assolta su acquisti e spese non possa essere integralmente detratta dall'IVA su vendite e prestazioni, ma venga utilizzato il sistema del *pro rata*. Va sottolineato, al riguardo, che se questa fosse l'unica attività, la detraibilità risulterebbe pari a zero.

Perché è successo tutto questo? Si è detto per applicare le disposizioni dell'articolo 13 della VI direttiva n. 77/388/CEE. Tale articolo riguarda le esenzioni dall'IVA, previste « a favore di alcune attività di interesse pubblico ». Ovviamente l'esecuzione è qui vista come un vantaggio.

Invece in Italia il citato articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 penalizza le « esenzioni ». Sembra innegabile, quindi, che aver ricomprese le attività di formazione nella fattispecie delle operazioni esenti IVA rispondesse all'esigenza di incrementare le entrate statali.

Precedentemente, infatti, in base alla legge n. 67 del 1988, la formazione per i dipendenti pubblici era posta fuori del campo di applicazione dell'IVA (le fatture per gli enti pubblici erano « IVA esclusa » e nei costi relativi a tali prestazioni l'IVA pagata poteva essere detratta).

Da tre anni, pertanto, appare evidente che per chi svolge attività di formazione rivolta alle amministrazioni pubbliche il nuovo sistema si risolve in un maggior costo, il cui ammontare è commisurato alla struttura dei costi e all'incidenza di acquisti di beni e servizi la cui IVA non è più deducibile.

Non essendo rilevanti le spese fuori campo IVA, l'ulteriore onere può essere determinato in quasi un 19 per cento del totale delle somme incassate!

In particolare, le scuole di formazione che operano senza scopo di lucro vengono penalizzate, mentre dovrebbero essere agevolate e sostenute nello sforzo di rispondere alla « sfida della formazione » per il settore pubblico.

La stessa pubblica amministrazione locale o centrale che promuove attività formative risulta penalizzata, a seguito di possibili aumenti di costo.

Per modificare l'attuale situazione occorre eliminare il regime introdotto dall'articolo 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

Si ritornerà così, per la formazione dei dipendenti pubblici alla situazione preesistente che, agevolando le pubbliche amministrazioni (le fatture relative alle prestazioni formative saranno sempre senza l'imposta IVA, ma per via di « esclusione ») e comprimendo i costi delle scuole consentirà un migliore utilizzo della « leva formativa » e maggiori investimenti e sperimentazioni formative da parte delle scuole verso il mondo della pubblica amministrazione, affinché i progetti didattici siano sempre più adeguati alle reali esigenze.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 10 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« 10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi esclusi dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

